

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA
Via G. Matteotti, 12 – PORDENONE c.f. 80003530930

ROGGIA DI SAN QUIRINO


Impianto “Centrale idroelettrica Caretta Dott. Bruno”

CONVENZIONE

fra il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (di seguito indicato come Consorzio) con sede in Pordenone, via G. Matteotti, in persona del Presidente Ezio Cesaratto, e la Ditta Caretta Bruno (di seguito indicata semplicemente come Ditta) con sede in via Del Boccolo, 3 – 33080 – San Quirino (PN) c.f. BLLNNA70M65G888Y,

premessi che:

- a. il Consorzio è titolare della concessione di grande derivazione d’acqua dal Torrente Cellina per usi promiscui (irriguo e domestico) già assentita con R.D. 6693/1934 e con il D.P. 2798/1954;
- b. la Ditta intende recuperare una vecchia centrale idroelettrica denominata “Centrale idroelettrica Caretta Dott. Bruno” sita in comune di San Quirino, lungo la Roggia di San Quirino, le cui caratteristiche sono le seguenti:
 - Q media 0,450 m³/s; Salto 3,23 m.; P nom. media 14,25 kW;
- c. che la Ditta in data 23.03.2015 ha presentato alla Regione domanda di concessione per derivare dal corso d’acqua denominato Roggia di San Quirino, in comune di San Quirino, di moduli massimi 6,00, medi 4,50 e minimi 2,00 per produrre, sul salto di m. 3,23, la potenza nominale di 14,25 kW, la cui emissione formale del provvedimento è subordinata all’ottenimento di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, relativi al progetto, nonché alla stipula di una convenzione con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna;
- d. l’uso dell’acqua per la produzione di energia elettrica sarà in ogni circostanza subordinato alle esigenze irrigue, acquedottistiche e ittigeniche. La Ditta dovrà, conseguentemente, senza riguardo ad epoca e durata, soggiacere a riduzioni parziali o anche temporanee privazioni totali d’acqua, sia per deficienze naturali dei fiumi alimentatori che per necessità contingenti e/o provvedimenti di carattere amministrativo. Il Consorzio pertanto non garantisce, come non è garantito egli stesso per legge, la portata prefissata al precedente punto b);




- e. poiché l'impianto idroelettrico gestito dalla Ditta è alimentato per mezzo delle opere di derivazione del Consorzio e dei suoi canali di convogliamento per bonifica ed irrigazione, si rende necessario disciplinare, mediante apposita convenzione, le modalità di esercizio e manutenzione di dette opere, nonché determinare il concorso della Ditta nelle spese relative.

TUTTO CIO' PREMESSO


le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Per quanto di sua competenza il Consorzio concede alla Ditta, per la durata della concessione di derivazione di cui al punto c), di usufruire, in quanto disponibile, della portata di cui al precedente punto b), dichiarando di approvare, fatte salve le eventuali varianti richieste dalla Amministrazione nell'atto di collaudo, le opere relative all'impianto in parola, quali risultano dal progetto, datato marzo 2015 a firma del geom. Caretta Giorgio, assunto al protocollo consortile n° 9468 del 26.10.2016, che fanno parte integrante della presente convenzione. Le spese per l'esecuzione di eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione relativi agli impianti saranno a totale carico della Ditta.
- 2) Il Consorzio si riserva in ogni caso il diritto di prescrivere, in qualsiasi momento, tutte le modifiche e le aggiunte, adeguatamente motivate, che si rendessero necessarie per garantire il buon regime delle acque derivate, per la conservazione dei cavi irrigui, per esigenze ittogeniche, per la sicurezza pubblica e per la viabilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle condizioni contenute nel Disciplinare, obbligandosi la Ditta a darvi esecuzione immediata per gli interventi ricadenti nella sua proprietà o direttamente collegati all'interferenza dell'impianto con le opere derivatorie a sua cura e spese. In difetto il Consorzio, avrà diritto a provvedere esso stesso, sia direttamente che a mezzo impresa esterna, a realizzare quanto prescritto, a spese della Ditta medesima, la quale dovrà rimborsare il costo degli interventi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla loro comunicazione. Le modifiche imposte non potranno in alcun modo modificare i parametri caratteristici dell'impianto descritti al punto b).
- 3) Eventuali progetti per nuove strutture o modifiche degli impianti dovranno essere preventivamente approvati dal Consorzio ed ottenere, a cura e spese della Ditta proponente, le prescritte autorizzazioni per la loro eventuale realizzazione.
- 4) Durante la fase esecutiva dei lavori di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Consorzio si riserva la facoltà di far eseguire la sorveglianza dei medesimi dal proprio personale tecnico, alle cui eventuali prescrizioni la Ditta dovrà uniformarsi. Il Consorzio potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario, procedere a verifiche dell'impianto a mezzo del proprio personale specializzato. Le spese per tali operazioni saranno a carico della Ditta, che provvederà a saldarne l'importo a presentazione della relativa fattura.
- 5) Tutte le opere costruite e da costruire dalla Ditta per l'utilizzo degli impianti nella sede dei canali consortili e sulle loro banchine laterali sino al limite catastale della zona incensita, o su terreno di proprietà del Consorzio, in caso di dismissione ovvero di rinuncia alla subutenza




da parte della Ditta, da comunicarsi con un preavviso minimo di dodici mesi, diverranno automaticamente di proprietà del Consorzio senza diritto da parte della Ditta ad indennizzo alcuno. E' facoltà del Consorzio rinunciare a dette acquisizioni: in tal caso la Ditta resta obbligata al ripristino allo stato originario del canale consortile, delle sue pertinenze e di eventuali altre proprietà consortili, e dovrà inoltre provvedere, eventualmente, ad ottemperare alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione, limitatamente alle opere e alle parti di canale relative all'impianto.

- 6) Gli impianti nel loro complesso di opere civili, apparecchiature elettromeccaniche e pertinenze, dovranno essere mantenuti a cura e spese della Ditta in perfetta efficienza al fine di assicurare un regolare funzionamento del sistema derivatorio in atto. La realizzazione di nuove strutture o la modifica dell'impianto diretta al cambiamento del suo ciclo funzionale dovranno essere preventivamente approvate dal Consorzio previa comunicazione da parte della Ditta.
- 7) La Ditta dovrà assicurare il libero transito al personale ed ai mezzi del Consorzio per accedere agli impianti ed alle loro pertinenze. Tempi e modalità verranno concordati tra le parti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 8) La Ditta sarà tenuta al risarcimento verso il Consorzio ed i terzi di qualunque danno possa essere causato per colpa della Ditta stessa dall'utilizzazione degli impianti, dalla regolazione automatica o manuale delle acque, in qualsiasi regime di portata sia del canale consortile sia di quello di adduzione alla centrale. La Ditta, in tali casi, non potrà pretendere il ristoro di eventuali danni che fossero arrecati alle opere medesime ed ai suoi beni, posti nella centrale e sull'area di pertinenza, dalle acque fluenti nel canale consortile. La Ditta dovrà inoltre tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio dell'impianto. Il Consorzio, di contro, sarà tenuto al risarcimento verso la Ditta di qualunque danno possa essere causato per colpa del Consorzio stesso.
- 9) Il Consorzio s'impegna ad usare ogni diligenza nella derivazione dell'acqua al fine di assicurare di norma un deflusso il più possibile costante e continuo. Il Consorzio provvederà, nei propri nodi idraulici, all'installazione di misuratori di portata, registrandone i valori, che su richiesta potranno essere forniti alla Ditta. Il Consorzio si riserva di mettere in asciutta i canali di adduzione per i necessari interventi, riparazioni ed espurghi, tanto in via ordinaria che straordinaria, e si impegna a comunicare, con l'indicazione espressa delle motivazioni, il programma di massima delle asciutte alla Ditta subutente con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione. La definitiva indicazione dei tempi degli interventi dovrà essere fornita con un anticipo di almeno 15 giorni. Nel caso in cui l'asciutta sia richiesta per l'esigenza di terzi la comunicazione dovrà indicare espressamente le motivazioni degli interventi corredate dall'opportuna documentazione. Qualora l'interruzione dell'erogazione dell'acqua non avvenga nel periodo comunicato in via definitiva sarà riconosciuta alla Ditta una riduzione del contributo, di cui al successivo articolo 10, pari ad 1/360 per ogni giorno di supero del periodo suddetto. Quanto sopra con esclusione dei casi eccezionali dovuti a comprovate cause di forza maggiore.



- 10) La Ditta, a titolo di corrispettivo per la subutenza di tutte le opere consortili necessarie per il convogliamento delle acque ai suddetti impianti, corrisponderà annualmente la somma di € 20 a kW pari a € 232,56 annui e una quota fissa di € 700,00, calcolati sulla base del tariffario e del regolamento del consorzio. Detti importi, riferiti all'anno 2016, saranno oggetto di aggiornamento annuale automatico da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi a consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati per la parte fissa mentre per la parte variabile fa fede l'aggiornamento dei canoni irrigui.
- 11) I canoni demaniali e/o qualsiasi altro canone e/o tassa e/o tributo eventualmente dovuti verranno versati direttamente dalla Ditta ai vari Enti destinatari. La Ditta è tenuta a versare al Consorzio esclusivamente il corrispettivo definito all'art. 10 a totale copertura degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Il canone è dovuto anche in caso di mancato utilizzo parziale o totale della derivazione, salvo il diritto di rinuncia, con liberazione dal pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia.
- 12) Qualora la Ditta, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, il Consorzio applicherà l'indennità di mora del 2% se il pagamento avviene entro quindici giorni dalla scadenza e del 6% in caso di pagamento successivo e, in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di scadenza indicato sull'avviso di pagamento, l'indennità di ritardato pagamento nella misura del tasso di sconto aumentato di 3 punti. Trascorsi poi infruttuosamente 6 (sei) mesi dalle scadenze fissate, il Consorzio avrà la facoltà, previa diffida, di risolvere la presente convenzione. In tal caso il Consorzio avrà diritto di attingere alle garanzie prestate ai sensi del successivo art. 15 sino alla concorrenza del suo credito.
- 13) Tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti a carico della Ditta dalla presente convenzione e dal disciplinare di concessione di cui al punto c) in premessa, vengono garantiti dal versamento di una cauzione infruttifera o dal rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa pari ad una annualità del canone per l'intero periodo di validità del presente atto pari a € 932,56. Tale importo sarà restituito allo scadere della presente convenzione, a condizione che gli obblighi assunti dalla Ditta siano stati regolarmente adempiuti. Nel caso in cui la Ditta non ottemperi agli obblighi ed alle prescrizioni stabiliti nella presente convenzione, il Consorzio si riserva di agire in termini di legge. La convenzione decade automaticamente in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 10 per due anni consecutivi a decorrere dalla prima rata rimasta insoluta.
- 14) E' vietato ogni cambiamento nell'uso dell'acqua, ritenendosi esso esclusivamente limitato allo sviluppo di forza motrice. L'acqua derivata in centrale dovrà venire totalmente restituita nel canale del Consorzio senza dispersioni, invasi o svassi. E' vietato scaricare nel canale consortile il materiale di risulta dello sgrigliatore. La Ditta assume l'impegno di gestire la centrale in modo da tenere il più possibile costante il deflusso delle acque in relazione alle modalità di funzionamento degli impianti esistenti, a suo tempo approvati e collaudati dal Consorzio. La manutenzione e la responsabilità dei relativi impianti di rilevazione sarà anch'essa a totale carico della Ditta.



- 15) Il Consorzio riserva esclusivamente a sé il diritto di manovrare e regolare le paratoie di ferma dell'impianto, in funzione delle superiori esigenze pubbliche di servizio.
- 16) La manutenzione del canale di carico e scarico della centrale limitatamente al tratto di confluenza con la roggia di San Quirino sarà effettuata a cura e spese della Ditta. La Ditta assumerà altresì a proprio carico nella misura del 100% gli interventi pluriennali per la pulizia della roggia fino al limite del rigurgito medio corrente, il cui sviluppo sarà rilevato d'intesa tra le parti.
- 17) Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso da ciascuna delle parti previa comunicazione all'altro contraente. Le eventuali spese di registrazione saranno interamente sostenute dalla parte che ha la necessità di registrazione dell'atto.
- 18) La Ditta concede, in caso di cessione di uno o più impianti intendendosi per tali le realtà, quali immobili, macchinari, opere ed eventuali servitù, strettamente pertinenti alla produzione di energia elettrica, il diritto di prelazione al Consorzio a parità di condizioni fatti salvi i casi di cessione di quote od azioni della società proprietaria dell' o degli impianti, cessione a società controllate o collegate, ovvero a parenti ed affini del venditore nel caso in cui la Ditta sia un'impresa individuale o di uno dei soci della Ditta venditrice nel caso in cui questa sia costituita in forma di società, ovvero a soggetti di cui la Ditta subutente sia fornitrice di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79.
L'alienante è tenuto a trasmettere l'offerta di acquisto al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dal Consorzio entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta comunicandolo all'alienante a mezzo di lettera raccomandata. Qualora la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi indicati, ovvero nei sopraddetti casi in cui questa sia esclusa, la Ditta si obbliga per sé e per i suoi successori a comunicare al Consorzio, nel termine di 3 mesi, eventuali passaggi di proprietà dell'impianto, facendo obbligo al nuovo proprietario che subentrerà automaticamente nei rapporti giuridici attivi e passivi regolati dalla presente convenzione di farsi riconoscere entro lo stesso termine.
- 19) Le parti concordano che la presente convenzione, resterà valida dalla data di sottoscrizione, fino alla data di scadenza del provvedimento di concessione di derivazione di cui al punto c). Alla scadenza sopra indicata le parti provvederanno a stipulare una nuova convenzione, tenendo conto degli obblighi e delle condizioni che regoleranno la nuova concessione che sarà assentita al Consorzio ed in ossequio alla normativa all'epoca vigente. Qualora la Ditta non riesca a formalizzare il suddetto provvedimento di concessione, la presente convenzione è da considerarsi nulla.
- 20) La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente altra convenzione o accordo sottoscritto per la disciplina della materia oggetto del presente atto.
- 21) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, i rapporti fra il Consorzio e la Ditta subutente sono regolati dalle disposizioni di cui al Capo I° del Titolo VI° del R.D. 08.05.1904 n.368 .

- 22) In caso di controversie le parti stabiliscono che ciascuna potrà attivare il tentativo di bonario componimento. Nel caso in cui tale tentativo dovesse risultare vano, la competenza a decidere la vertenza spetterà al giudice ordinario del foro di Pordenone.

Letto, confermato e sottoscritto,

Pordenone, li

p. IL CONSORZIO di BONIFICA CELLINA MEDUNA
IL PRESIDENTE
(Ezio Cesaratto)

p. la Ditta
(sig.re Bruno Caretta)

